

“OTTOUNO”: SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

IIS MATTEI-FORTUNATO

Via Serracapilli 28/A

84025 Eboli (SA)

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI 12 ore

MODULO GENERALE 4 ore

(D.lvo 81/2008 art. 37 –Accordo Stato Regioni del 21/12/2011)

22-24-27-30 gennaio 2025

Docente: RSPP Ing. Mariano Margarella

FINALITA'

Il Corso, come finalità generale, si prefigge anche quella di sviluppare una particolare capacità di percezione del rischio (**cultura della sicurezza**) che permetta al personale scolastico di gestire, in autonomia, situazioni di rischio non previste, oppure emergenze particolari, sapendo assumere i comportamenti più adeguati e sapendo operare nel modo migliore per salvaguardare la salute e la sicurezza degli alunni, degli altri lavoratori e di se stessi.

Formazione Generale dei Lavoratori

D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Art. 37

Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e Accordo Stato-Regioni 07/07/2016



Obiettivi del corso

Questo corso “formazione generale dei lavoratori”:

- **è obbligatorio**
- **deve avere una durata non inferiore a 4 ore**

Il percorso formativo si pone l’obiettivo:

- non solo meramente formale di ottemperare agli obblighi di legge
- di svolgere una formazione sostanziale per trasmettere ai lavoratori una **“cultura della sicurezza sul lavoro”**





Modulo unico 4 ORE

FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI



La formazione nel D. Lgs. n. 81/2008 viene così definita:

*“**Processo educativo** attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo **svolgimento in sicurezza** dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”*

Il **Datore di lavoro** deve assicurare la formazione dei lavoratori.



L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 definisce i contenuti minimi e le modalità di formazione dei lavoratori.

In base all'accordo il percorso formativo per i lavoratori si articola in:

- formazione **generale** uguale per tutti i lavoratori di durata non inferiore a 4 ore
- formazione **specificata** per settori di rischio
- formazione **mirata** per l'utilizzo di attrezzature e macchine
- **aggiornamento** periodico

Formazione generale

Formazione Specifica

Formazione mirata attrezzature

Aggiornamento

Primo Modulo

Formazione Generale di base uguale per tutti sui concetti generali

Formazione Generale
Corso di 4 ore

Secondo Modulo

Formazione Specifica in base alla classificazione dei settori ATECO

Rischio Basso
Corso di 4 ore

Rischio Medio
Corso di 8 ore

Rischio Alto
Corso di 12 ore

Macrocategorie di rischio e corrispondenza ATECO

Rischio Basso
Corso di 4 ore

Uffici e servizi - Commercio - Artigianato
Alberghi, Ristoranti e Turismo

Rischio Medio
Corso di 8 ore

Agricoltura - Pesca - Pubblica Amministrazione e
istruzione - Trasporti terrestre, Aereo, Marittimo -
Magazzino e logistica

Rischio Alto
Corso di 12 ore

Costruzioni - Industrie estrattive - Alimentari -
Tessile - Concerie - Legno - Manifatturiero - Energia
e gas - Smaltimento rifiuti - Raffinerie - Chimico e
gomma - Sanità - Servizi residenziali

Durata complessiva della formazione in base alla classificazione di rischio

Rischio Basso

4 ore Formazione generale
4 ore Formazione specifica
8 ore Totale formazione

Rischio Medio

4 ore Formazione generale
8 ore Formazione specifica
12 ore Totale formazione

Rischio Alto

4 ore Formazione generale
12 ore Formazione specifica
16 ore Totale formazione

I lavoratori di aziende di rischio medio o alto che svolgono mansioni che **non comportano** la loro presenza nei reparti produttivi possono svolgere una formazione individuata con il rischio basso.



- **4 ore, oltre la formazione generale**



Modulo specifico di mansione

Qualora il lavoratore svolga mansioni specifiche o utilizzi apparecchiature particolari, oltre alla formazione generale e quella di settore, deve essere prevista una **formazione aggiuntiva**.

Alcuni esempi:

- lavoro in banca
- lavoro in cantiere
- lavoro in officina o in fabbrica

Lavoro in banca

Si tratta, prevalentemente, di impiegati che utilizzano il computer: è obbligatoria la formazione sull'utilizzo dei videoterminali.

Lavoro in cantiere

Nel caso di lavoratori del settore edile è obbligatoria la formazione in relazione alla mansione svolta, per l'utilizzo di:
carrello elevatoregru e paranchilavori in quota
uso dei (DPI)

Decreto legislativo n. 81/2008

La formazione di cui all'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 riguarda il **Titolo I** del D. Lgs. n. 81/2008 - **Principi comuni** ed è distinta da quella prevista dai titoli successivi.

(macchine ed attrezzature, cantieri, DPI, agenti fisici, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, gru, ecc.)



Aggiornamento quinquennale

Durata minima 6 ore. Non devono essere trattati nuovamente gli argomenti già affrontati nei corsi di base, ma si dovranno trattare:

- *Approfondimenti giuridici-normativi*
- *Aggiornamenti tecnici*
- *Aggiornamenti su organizzazione e gestione*
- *Fonti di rischio e misure di protezione*

Quando?


I 5 anni si calcolano dalla data della conclusione della formazione specifica di settore.

Metodologia formativa

Oltre alla formazione in aula è consentito l'utilizzo delle modalità di apprendimento in e-learning.



La percezione del rischio



Scopo di questa unità didattica è quello di fornire elementi sulla valutazione del rischio e sull'importanza della sua percezione da parte dei lavoratori.






- I concetti relativi alla percezione del rischio
- Il significato di pericolo, danno, probabilità e rischio
- Alcuni esempi di valutazione dei rischi
- La prevenzione e la partecipazione



I concetti relativi alla percezione del rischio



La percezione del rischio



Per gli esseri umani la percezione del rischio dipende scarsamente da fattori razionali, come l'uso della probabilità e della logica, ma, al contrario, è fortemente determinata dalle **emozioni**.

Se un evento ci fa particolarmente paura, quel tipo di evento si colloca automaticamente ai primi posti della nostra classifica mentale dei rischi, a prescindere dalla reale probabilità che ci possa capitare.

Pensate, ad esempio, a come tendiamo a sovrastimare il numero di morti in incidenti aerei o ferroviari, decisamente meno numerosi di quelli d'auto.






Cosa fare?

Le aziende devono adottare un sistema di **gestione della sicurezza** affidabile, concreto e che coinvolga i lavoratori nella percezione dei rischi cui sono esposti durante l'attività lavorativa.

PERCEZIONE DEL RISCHIO

Da considerare ancora la frequente, per certi versi fisiologica, **sottostima del rischio degli allievi in età adolescenziale**, in relazione alla credenza di essere immuni e al senso di onnipotenza, ma anche ad uno sviluppo cognitivo che non rende capace l'adolescente di pensare in termini probabilistici, né di cogliere la causalità multifattoriale del rischio. I giovani sono inoltre focalizzati sul presente, hanno una limitata capacità di anticipare gli eventi con **una forte illusione di poterli controllare**. In ogni caso rimane opportuno considerare l'esistenza della variabile "percezione del rischio", che condiziona il livello di rischio presente e che rappresenta **un elemento importante su cui tarare gli interventi di formazione.**



Il significato di:


- **pericolo**
- **danno**
- **probabilità**
- **rischio**



I tre elementi del problema

- pericolo
- danno
- Rischio

Se il concetto di danno può risultare abbastanza chiaro, tra pericolo e rischio si osserva, spesso, una certa confusione.



Pericolo

Il **pericolo** è una proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.



Danno

Il **danno** è la possibile conseguenza della presenza di un pericolo.



Rischio

Per **rischio** si intende la “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”.

Il rischio è dato dalla combinazione di:

- **probabilità** che si verifichi un certo evento
- **danno** che ne può derivare





Probabilità

Rappresenta la “possibilità” che si verifichi un certo evento.

Rapporto tra il numero dei casi **favorevoli** all’evento e il numero dei casi **possibili**.

Ad esempio, attraversando distrattamente una strada c’è la possibilità di essere investiti, anche se non è detto che questo avvenga! Naturalmente più la strada è trafficata e maggiore sarà la “possibilità” di essere investiti. La probabilità rappresenta appunto la “possibilità” dell’incidente.

Il gioco con i dadi

Il sig. Rossi “punta” una somma sull’uscita del numero 2.

Le caratteristiche di un dado sono:

- ha 6 facce numerate
- ogni faccia riporta un numero da 1 a 6



Vincere o perdere?

Ad ogni lancio di dado avremo le seguenti possibilità:

- di vincere 1 volta su 6
- di perdere 5 volte su 6

La probabilità

La probabilità di **vincere** è pari al 17%, cioè lanciando il dado 100 volte, statisticamente il numero 2 uscirà solo 17 volte!

La probabilità di **perdere** è pari all'83%, cioè lanciando il dado 100 volte, statisticamente uscirà un numero diverso da 2 ben 83 volte.





Per calcolare il rischio bisogna conoscere o saper valutare la **probabilità** che si presenti una data situazione, ma è anche necessario conoscere l'entità del **danno**.

Più esattamente il **rischio** è dato dal **prodotto** della **probabilità** che un certo evento si verifichi per l'**entità** del danno.



Due esempi di valutazione dei rischi



Tagliare una carota



Pericolo: è rappresentato dal coltello il cui uso può causare un danno.



Danno: è dato dalla possibilità di procurarsi un taglio; possibilità che in questo caso è **lieve**.



Rischio: è dato dal prodotto della **probabilità** di tagliarsi per l'**entità del danno**.

Anche se la probabilità dell'evento è **elevata**, il rischio è **basso**.

La centrale nucleare



Pericolo: è rappresentato dalle sostanze radioattive che possono sprigionarsi e produrre un danno.



Danno: a differenza dell'esempio precedente, il danno della fuoriuscita delle sostanze tossiche è **enorme**.




Rischio: è dato dal prodotto della **probabilità** di fuoriuscita delle sostanze tossiche per l'**entità del danno**.

Anche se la probabilità dell'evento è **molto bassa**, il rischio è **enorme**.

Il rischio è dato dalla combinazione di probabilità e danno!

Rischio = probabilità x danno



| | <i>Tagliare una carota</i> | <i>Centrale nucleare</i> |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Pericolo | Coltello | Sostanze radioattive |
| Danno | Lieve/trascurabile | Gravissimo |
| Probabilità | Abbastanza elevata | Molto bassa |
| Classe di rischio | Bassa | Elevata |

Il rischio è dato dalla combinazione di probabilità e danno

$$\text{Rischio} = \text{probabilità} \times \text{danno}$$



Qualsiasi nostra attività quotidiana comporta una possibilità di rischio che viene definito **generico**.


Generico perché legato a qualsiasi evento possa capitare.

(scivolare mentre si passeggia, scottarsi scolando la pasta, ecc.) nel corso del suo svolgimento.

Negli ambienti di lavoro qualsiasi ipotesi di rischio deve essere considerata un **rischio professionale**.

Ad esempio, un'attrezzatura può essere definita "rischiosa" a causa di una carente manutenzione.

Questa condizione, infatti, aumenta la probabilità di incidenti a carico di coloro che la utilizzano.



L'**entità del danno** dovuto alla presenza sul luogo di lavoro di un pericolo può essere:

- **trascurabile**
(prognosi inferiore a tre giorni)
- **lieve**
(prognosi inferiore a 40 giorni)
- **grave**
(malattia che mette in pericolo la vita)
- **gravissimo**
(infortunio mortale, malattia inabile)






La prevenzione e la partecipazione



Coinvolgimento dei lavoratori

Per gestire il rischio in maniera efficace è indispensabile **coinvolgere** i lavoratori ed i loro rappresentanti, favorendo così una corretta **percezione della sicurezza** sul luogo di lavoro.





Quale approccio?

L'approccio alla prevenzione può essere:

- **positivo**, quando è ben gestito, (il lavoratore ha la percezione del rischio)
- **negativo**, quando **non** è ben gestito (il lavoratore è indifferente al rischio)

Un'adeguata percezione dei rischi ha come obiettivo:

- **eliminazione** dei rischi
- **riduzione** dei rischi



Non si deve, infatti, dimenticare che **non sempre** sarà possibile eliminare il rischio, ma è comunque **sempre** possibile ridurre il rischio con provvedimenti preventivi, sia di tipo organizzativo, sia di tipo tecnico.

Ad esempio, un provvedimento **organizzativo** è quello di destinare i lavoratori addetti ad una lavorazione a rischio solamente dopo una adeguata informazione, formazione ed addestramento, nonché di limitare al minimo il numero dei lavoratori addetti.

Un provvedimento **tecnico** è quello di adottare misure di protezione, sia collettive, sia individuali.





Riepilogo



In ciascuno di noi la **percezione del rischio** è condizionata da elementi **soggettivi** e di **natura culturale**, che dipendono dalle nostre abitudini ed esperienze passate.

La percezione del rischio non è assimilabile ad un dato tecnico, al quale sia possibile attribuire un rilievo oggettivo.

Nella gestione del rischio, è indispensabile **coinvolgere** i lavoratori ed i loro rappresentanti, favorendo in tutti la corretta **percezione della sicurezza** sul luogo di lavoro.

Il **pericolo** è una proprietà o qualità **intrinseca** di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Il **danno** è la possibile **conseguenza** della presenza di un pericolo. Il danno può essere graduato in quattro tipologie:

- trascurabile
- lieve
- grave
- gravissimo

Il **rischio** è dato dal prodotto della **probabilità** che un certo evento si verifichi per l'**entità del danno**.

È fondamentale che le aziende pongano molta attenzione a come i lavoratori **percepiscono** il rischio.

Ciò al fine di **evitare** che i lavoratori siano esposti a rischi in grado di provocare loro conseguenze anche serie, come, ad esempio, gravi infortuni.

Per raggiungere questo obiettivo, le aziende devono adottare un **sistema di gestione** della sicurezza affidabile, concreto e che coinvolga i lavoratori nella percezione dei rischi cui sono esposti durante l'attività lavorativa.

L'organizzazione della prevenzione in azienda



Scopo di questa unità didattica è di illustrare l'organizzazione della prevenzione in azienda ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.





- I soggetti della sicurezza
- Le misure generali di tutela della salute e sicurezza
- La valutazione dei rischi
- La riunione periodica



I soggetti della sicurezza



Schema Organizzazione Aziendale





Il D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce:

- i **soggetti** che devono occuparsi di salute e sicurezza
- le **responsabilità** di ciascun soggetto
- istituzione del **Servizio di Prevenzione e Protezione**
- obbligatorietà della **riunione periodica** per la sicurezza

**La sicurezza non è demandata al singolo,
è un lavoro di squadra!**

L'organigramma della sicurezza

In qualsiasi organizzazione, l'organigramma funzionale indica:

- **soggetti**
- **responsabilità**
- **relazioni gerarchiche**

In altri termini, definire un organigramma consente di sapere chi fa e che cosa.



Il D. Lgs. n. 81/2008 **definisce** e prevede per ogni **soggetto** compiti e responsabilità specifiche.

- Datore di lavoro
- Dirigente
- Medico competente
- Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)
- Responsabile del SPP (RSPP)
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
- Addetti antincendio, al primo soccorso ed alle emergenze
- Preposto
- Lavoratore
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)



Le misure generali di tutela della salute e sicurezza





Quali sono i **principi** ai quali attenersi per la gestione efficace della sicurezza?

Le **misure generali** di tutela sono definite dall'articolo 15 del D. Lgs. n. 81/2008.


I principi sono numerosi: conoscerli ed applicarli in tutti i luoghi di lavoro è fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori.

- **Valutazione** di tutti i rischi
- **Eliminazione** dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro **riduzione**
- **Riduzione** dei rischi alla **fonte**
- **Sostituzione** di ciò che è pericoloso
- **Allontanamento** del Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona





- **Rispetto dei principi ergonomici** nell'organizzazione del lavoro
- **Utilizzo limitato** degli agenti chimici, fisici e biologici
- **Limitazione** del numero dei lavoratori esposti al rischio
- **Programmazione** della prevenzione



- **Priorità** delle misure di **protezione collettiva**
- **Uso** di **segnali** di avvertimento e di sicurezza
- **Misure di emergenza** (primo soccorso, antincendio, evacuazione)
- **Regolare manutenzione** (ambienti, attrezzature, impianti, dispositivi di sicurezza)

- **Controllo sanitario** dei lavoratori
- **Informazione e formazione** adeguate per il Dirigente, il Preposto, il Lavoratore e il RLS
- **Istruzioni** adeguate al Lavoratore
- **Partecipazione e consultazione** dei Lavoratori e del RLS
- **Programmazione** delle misure di miglioramento della sicurezza





La valutazione dei rischi





Il sistema della sicurezza sul lavoro si basa sull'analisi della **valutazione dei rischi**.

Valutazione globale e **documentata**.

Analisi per individuare le misure di prevenzione e di protezione.

Programma delle misure di **miglioramento**.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Valutazione dei rischi



Uno degli obblighi **non delegabili** del Datore di lavoro è quello della **valutazione** di tutti i rischi e della **stesura** del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

L'articolo 29 del D. Lgs. n. 81/2008 riporta le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi.

Chi deve fare la valutazione dei rischi?

Il Datore di lavoro:

- **effettua la valutazione dei rischi**
- **elabora il DVR**

Collaborano direttamente

RSPP e Medico competente
*(possono essere chiamati a
collaborare esperti, tecnici,
professionisti).*



Il DVR **va custodito** presso il luogo di lavoro.

Quando rivedere la valutazione?



La valutazione dei rischi va rivista:

- per **modifiche del processo produttivo**
- per **modifiche organizzative**
- con l'evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione
- a seguito di **infortuni**
- a seguito dei risultati della **sorveglianza sanitaria**



La riunione periodica



La riunione periodica



L'articolo 35 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce che, nelle aziende con più di 15 lavoratori, il Datore di lavoro ha l'obbligo di indire la **riunione periodica** almeno una volta all'anno.

I soggetti che contribuiscono a raggiungere l'obiettivo della salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro sono numerosi!

Chi partecipa alla riunione

I soggetti che devono essere presenti:

- Datore di lavoro o un suo rappresentante
- RSPP
- Medico competente
- RLS
- possono essere invitati tecnici, esperti, ecc.

Ordine del giorno:

- Documento di Valutazione dei Rischi
- infortuni, malattie professionali, sorveglianza sanitaria
- Dispositivi di Protezione Individuale
- piano informazione e formazione



Altro scopo essenziale della riunione periodica è quello di individuare **obiettivi** di miglioramento continuo:

- codici di comportamento
- buone prassi preventive





Riepilogo



Il D. Lgs. n. 81/2008 ha chiaramente individuato e definito i diversi soggetti che **devono organizzare** la prevenzione in azienda.

Ciascuno di essi ha specifici compiti e responsabilità.

Lungi dall'essere prerogativa di un singolo, la sicurezza nei luoghi di lavoro è, pertanto, un'**attività di squadra**, che **coinvolge**: Datore di lavoro, Dirigente, Medico competente, SPP, Preposto, RLS e lo stesso Lavoratore.

Il D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce quali sono le **misure generali di tutela** cui attenersi per assicurare il benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Si tratta di principi fondamentali che vanno sempre tenuti presenti.

Tra questi: la **valutazione** di tutti i rischi, la **programmazione** della prevenzione, la limitazione all'uso di agenti pericolosi, il **controllo sanitario**, la **formazione**, la partecipazione e **consultazione** del Lavoratore e del RLS.

Il Datore di lavoro deve **effettuare la valutazione** dei rischi ed **elaborare** il Documento di Valutazione dei Rischi.

Tutto questo in **collaborazione** con il Responsabile del SPP ed il Medico competente, previa consultazione del RLS.

La valutazione dei rischi **deve essere rivista**:

- in occasione di modifiche significative del processo produttivo e/o dell'organizzazione del lavoro
- a seguito di infortuni
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

Il Datore di lavoro deve indire la **riunione periodica** almeno una volta all'anno. Vi partecipano: il Datore di lavoro, il Responsabile del SPP, il Medico competente ed il RLS.

I punti **all'ordine del giorno** sono: il documento di valutazione dei rischi, i risultati della sorveglianza sanitaria, i dispositivi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione. Nel corso della riunione possono essere individuati obiettivi specifici **di miglioramento** dei livelli di sicurezza.

La riunione deve essere **verbalizzata**. Il verbale rimane a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

I soggetti della sicurezza



Scopo di questa unità didattica è di illustrare i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella organizzazione e gestione della salute e della sicurezza sul lavoro in accordo ai contenuti del D. Lgs. n. 81/2008.





- Il ruolo e gli obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente
- Il ruolo del Preposto
- Che cosa deve fare e che cosa non deve fare il Lavoratore
- Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Il ruolo del Medico competente
- Il Servizio di Prevenzione e Protezione
- Gli Addetti alle emergenze



Datore di lavoro e Dirigente



Il **Datore di lavoro** è il soggetto:

- **titolare** del rapporto di lavoro con il lavoratore
- ha la **responsabilità** dell'organizzazione dell'azienda
- **esercita** i poteri decisionali e di spesa





Alcuni obblighi **non** sono delegabili:

- **valutazione** di tutti i rischi
- **elaborazione** del Documento della Valutazione dei Rischi
- **designazione** del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

Il **Dirigente** è la persona che:

- **attua** le direttive del Datore di lavoro
- **organizza** le attività lavorative
- **vigila** sulla corretta esecuzione delle attività da parte dei sottoposti

Datore di lavoro e Dirigente hanno molteplici obblighi **congiunti**.



Obblighi congiunti per Datore di lavoro e Dirigente

- **aggiornare** le misure di prevenzione
- **fornire** al Lavoratore necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale
- **richiedere** l'osservanza da parte del Lavoratore delle norme e delle disposizioni sull'uso dei mezzi di protezione





Obblighi congiunti per Datore di lavoro e Dirigente

- **nominare** il Medico competente
- **inviare** il Lavoratore alla visita medica per la sorveglianza sanitaria



Obblighi congiunti per Datore di Lavoro e Dirigente

- **adottare** le misure per la prevenzione incendi
- **adottare** le misure per l'evacuazione
- **designare** i lavoratori per la gestione dell'emergenza
- **informare** il Lavoratore sui rischi e sulle disposizioni di protezione



Obblighi congiunti per Datore di lavoro e Dirigente

- **informare**
- **formare**
- **addestrare**

Il Lavoratore esposto al rischio deve avere ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento.





- **Preposto**
- **Lavoratore**
- **RLS**



Il **Preposto** è la persona che:

- **sovrintende** alla attività lavorativa
- **garantisce** l'attuazione delle direttive ricevute
- **controlla** la corretta esecuzione delle direttive da parte dei lavoratori
- **esercita** un funzionale potere di iniziativa

Il Preposto può essere definito il “capo squadra”: è colui che esercita un potere gerarchico sul gruppo di lavoratori da lui coordinati, ne supervisiona l'attività e deve saper valutare il verificarsi di condizioni pericolose.



Obblighi e verifica

- **sovrintendere** e **vigilare** sulla osservanza da parte del Lavoratore degli obblighi, delle disposizioni e dell'uso dei mezzi di protezione
- **verificare** che solo il Lavoratore che abbia ricevuto istruzioni acceda alle zone che lo espongono ad un rischio
- **segnalare** deficienze dei mezzi e delle attrezzature e dei dispositivi di protezione
- **segnalare** ogni condizione di pericolo verificatasi



Obblighi del Preposto in relazione alle
emergenze:

- **richiedere** l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio
- **dare** istruzioni affinché il Lavoratore, in caso di **pericolo grave**, abbandoni il posto di lavoro
- **astenersi** dal richiedere al Lavoratore di riprendere l'attività in caso di persistenza di un **pericolo grave**



Il **Lavoratore** è la persona che:

- **svolge** un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di lavoro pubblico o privato
- **con** o **senza** retribuzione
- anche al **solo fine** di apprendere un mestiere, un'arte o una professione

Sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.



Obblighi del Lavoratore

- **prendersi cura** della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti
- **sottoporsi** ai controlli sanitari
- **contribuire** all'adempimento degli obblighi per la tutela della salute e della sicurezza



Che cosa non bisogna fare?

- **rimuovere** o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- **compiere** operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri



Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

- persona **eletta** o **designata**
- **rappresenta** i lavoratori per gli aspetti della salute e della sicurezza
- **attraverso**: l'RLS i lavoratori possono verificare le misure di sicurezza e la loro applicazione




Quando vengono eletti i RLS

Il RLS è eletto o designato in **tutte** le aziende.

Nelle aziende che occupano fino a **15 lavoratori**, il RLS è di norma eletto direttamente dai **lavoratori**.

Nelle aziende o unità produttive con **più di 15 lavoratori**, il RLS è di norma eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle **rappresentanze sindacali** aziendali.



Il numero minimo dei RLS da eleggere è in rapporto alle dimensioni aziendali:

- **uno**, fino a 200 lavoratori
- **tre**, da 201 a 1.000 lavoratori
- **sei**, oltre i 1.000 lavoratori



Quando il RLS viene consultato?

Il RLS viene consultato nelle seguenti occasioni:

- **valutazione** dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
- **designazione** di
 - ✓ Medico competente
 - ✓ RSPP e Addetti al SPP
 - ✓ Addetti alla prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione
- organizzazione della **formazione**



Altri compiti del RLS

- **promuovere** l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
- **formulare** osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
- **segnalare** i rischi individuati
- **partecipare** alla riunione periodica





Medico competente



Il Medico competente:

- **collabora** con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi
- **effettua** la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. n. 81/2008
- è **nominato** dal Datore di lavoro



Attività del Medico competente:

- **collabora** con il SPP alla valutazione dei rischi
- **programma** la sorveglianza sanitaria
- **predispone** ed attua le misure di tutela della salute
- **visita** gli ambienti di lavoro (almeno una volta all'anno)
- **partecipa** all'organizzazione del primo soccorso
- **partecipa** alla riunione periodica



Tipologia di visita medica

- **preventiva** (idoneità al lavoro)
- **periodica** (di norma annuale)
- in occasione di **cambio di mansione**
- su **richiesta** del lavoratore
- alla **cessazione** del rapporto di lavoro



Giudizio del Medico competente

- **idoneità** oppure idoneità **parziale, temporanea o permanente**, con prescrizioni o limitazioni
- **inidoneità** permanente o temporanea





Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi



Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP) è l'insieme di **persone, sistemi** e **mezzi** esterni o interni all'azienda per la prevenzione e protezione dai rischi.

È uno “**strumento operativo**” utilizzato dal Datore di lavoro per la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori.



Servizio di Prevenzione e Protezione:

- è **coordinato** dal Responsabile del SPP (RSPP)
- è **costituito** dagli Addetti al SPP (ASPP)
- RSPP e Addetti devono avere requisiti professionali **adeguati** alla natura dei rischi



SPP interno:

- attività di fabbricazione e deposito di esplosivi, polveri e munizioni
- aziende industriali con **oltre 200** lavoratori
- industrie estrattive con **oltre 50** lavoratori
- strutture di ricovero e cura pubbliche e private con **oltre 50** lavoratori



SPP esterno:

- per le attività che **non** rientrano tra quelle viste precedentemente

Il Datore di lavoro non è comunque esonerato dalla **propria responsabilità**.



Il Datore di lavoro può svolgere **direttamente** i compiti del SPP in:

- aziende o unità produttive fino a 5 lavoratori
- aziende artigiane, industriali, agricole e zootecniche fino a **30** lavoratori
- aziende della pesca fino a **20** lavoratori
- altre aziende fino a **200** lavoratori



Il **SPP** svolge attività “**professionali**”:

- **individuare** fattori di rischio e valutare i rischi
- **elaborare** misure preventive e protettive
- **elaborare** procedure di sicurezza

Altre attività:

- **partecipare** alle consultazioni per la sicurezza sul lavoro ed alla riunione periodica
- **proporre** i programmi di informazione e formazione
- **fornire** ai lavoratori le informazioni sui rischi



Addetti alle emergenze





Sono designati dal Datore di lavoro o dal Dirigente per:

- prevenzione incendi e lotta antincendio
- evacuazione in caso di pericolo grave e immediato
- salvataggio, primo soccorso e gestione dell'emergenza

Gli addetti:

- **non** possono rifiutare la designazione
- devono essere **formati**
- devono essere in numero sufficiente



Riepilogo



Il Datore di lavoro è il titolare del rapporto di lavoro o un soggetto che può **prendere decisioni** e che ha **poteri di spesa**.

Ha numerosi obblighi, due dei quali **non sono delegabili**:

- l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi
- la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Datore di lavoro ha l'obbligo di **designare** i lavoratori incaricati alla prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione in caso di pericolo, salvataggio, primo soccorso e gestione delle emergenze.

Il Dirigente **organizza** le attività lavorative in accordo con il Datore di lavoro e **vigila** sull'applicazione delle stesse.

Congiuntamente al Datore di lavoro ha molti **obblighi**, quali: sorveglianza sanitaria, prevenzione e protezione, gestione delle emergenze, formazione ed addestramento, ecc.

Il Preposto **sovrintende e vigila** sulla osservanza da parte del Lavoratore degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali e dell'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale. In caso di persistenza dell'inosservanza da parte del Lavoratore, informa i superiori.

Segnala al Datore di lavoro e al Dirigente le deficienze delle attrezzature e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi condizione di pericolo.

Il Lavoratore è il soggetto che svolge un'attività lavorativa, sia nel pubblico che nel privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere.

Osserva le **disposizioni** e le **istruzioni** impartite dal Datore di lavoro, dal Dirigente e dal Preposto.

Il RLS è presente in tutte le aziende o unità produttive.

Ha **accesso** ai luoghi di lavoro, ha un ruolo attivo nell'individuazione delle misure di prevenzione e partecipa alla riunione periodica.

Viene **consultato** sulla designazione del Medico competente, del Responsabile e degli Addetti al SPP e dei lavoratori incaricati delle emergenze.

Il Medico competente ha due compiti fondamentali: uno di tipo **sanitario** e l'altro inerente alla **valutazione dei rischi**.

Relativamente al primo aspetto, programma ed effettua la **sorveglianza sanitaria** ed esprime il giudizio di idoneità, idoneità parziale o non idoneità alla mansione.

Per quanto riguarda il secondo, **collabora** con il SPP alla valutazione dei rischi, visita periodicamente gli ambienti di lavoro, partecipa alla riunione periodica.

Il Datore di lavoro ha l'obbligo di istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, costituito dal Responsabile e dagli Addetti.

Le capacità ed i requisiti del Responsabile e degli Addetti al SPP devono **essere adeguati** alla natura dei rischi; Responsabile ed Addetti devono essere in possesso di titoli specifici che ne attestino l'idoneità.

Compiti del SPP: individuare i fattori di rischio, elaborare le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza, proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, informare i lavoratori sui rischi.

Lavoratori



Le attività presenti in azienda sono molteplici ed i rischi sono di natura diversa.

Si rende, quindi, necessario che ogni lavoratore - qualunque sia la propria attività - abbia un comportamento consapevole e corretto per se stesso e verso i propri colleghi.

Deve avere un'attenzione particolare maturata anche a seguito dell'informazione e della formazione sulla salute e la sicurezza.





- Le categorie di lavoratori
- Gli obblighi e le responsabilità dei lavoratori
- Le sanzioni a carico dei lavoratori
- Lavoratori autonomi e imprese familiari
- Il ruolo dei lavoratori nella gestione delle emergenze
- I diritti dei lavoratori

Il **Lavoratore** è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale:

- svolge un'attività lavorativa
- nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di lavoro pubblico o privato
- con o senza retribuzione
- anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione



Sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.



Sono equiparati ai lavoratori anche:

- il socio lavoratore di cooperativa
- i partecipanti ai tirocini formativi e stage
- gli allievi degli istituti scolastici ed universitari nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l'allievo utilizza i laboratori in questione
- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- i volontari della Protezione civile

Obbligo di carattere generale art. 20, D. Lgs. n. 81/2008

... ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro ...

Il Lavoratore deve in particolare:

- **contribuire**, insieme al Datore di lavoro, al Dirigente ed al Preposto, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- **osservare** le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dal Dirigente e dal Preposto, ai fini della protezione collettiva ed individuale





È dovere di ciascun Lavoratore:

- utilizzare in modo corretto le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione

I **Dispositivi di Protezione Individuale** sono personali e devono essere utilizzati, maneggiati e conservati con cura.

Il Lavoratore deve segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente o al Preposto:

- le deficienze dei mezzi e dei DPI
- qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità,
 - ✓ per **eliminare** o **ridurre** le situazioni di pericolo grave e incombente
 - ✓ dandone **notizia** al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza



Divieti

Il Lavoratore:



- **non** deve rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- **non** deve compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza oppure che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori



Semplici misure di sicurezza

Nello svolgimento quotidiano della propria attività il Lavoratore deve rispettare alcune semplici regole, quali:

- mantenere il **pavimento** sgombero da ostacoli
- segnalare la presenza di **sostanze** che potrebbero renderlo scivoloso
- mantenere il **posto di lavoro** sempre in ordine e pulito

Obblighi per il Lavoratore

Il Lavoratore è tenuto a partecipare ai programmi organizzati dal Datore di lavoro relativi alla:

- **informazione**
- **formazione**
- **addestramento**





Obbligo per il Lavoratore

Il Lavoratore è tenuto a:

- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legislazione o disposti dal Medico competente

Obblighi per il Lavoratore

Se il Lavoratore contravviene agli obblighi ed ai divieti stabiliti dall'art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 incorre nella:

- pena dell'arresto fino a un mese
- ammenda (pena pecuniaria) da 200 a 600 euro



Tessera di riconoscimento

Il Lavoratore che svolge attività in regime di appalto o subappalto, deve esporre una **tessera di riconoscimento**:

- corredata di fotografia, contenente le generalità del **Lavoratore**
- e l'indicazione del **Datore di lavoro**

Tale obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi che sono tenuti a provvedervi per proprio conto.



Diritti e doveri

Hanno gli stessi **diritti** e **doveri** di tutti i lavoratori:

- componenti impresa familiare
- lavoratori autonomi e lavoratori con contratto d'opera
- coltivatori diretti
- soci società semplici in agricoltura
- artigiani
- piccoli commercianti



Cosa devono fare

- Munirsi dei DPI necessari
- Utilizzo corretto dei DPI
- Uso corretto di impianti ed apparecchiature elettriche
- Applicare direttamente le norme del D. Lgs. n. 81/2008
- Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale svolgano attività in regime di appalto o subappalto

**Lavoratori di imprese familiari e lavoratori autonomi
sono soggetti a particolari tipi di sanzioni!**

Obblighi e responsabilità

Il Datore di lavoro designa i lavoratori incaricati alle emergenze, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda.

I lavoratori incaricati devono:

- essere in numero sufficiente
- ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico
- disporre di attrezzature adeguate

I lavoratori **non** possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.



Divieti

Il Lavoratore, per garantire un corretto svolgimento delle procedure di emergenza, deve:

- **non ingombrare** i percorsi di emergenza
- **non impedire** la libera apertura delle porte di emergenza
- **non imbrattare o rendere** poco visibili i cartelli di segnalazione dei percorsi di fuga
- **rispettare** i divieti e gli avvertimenti evidenziati dalla segnaletica





Sono designati dal Datore di lavoro e devono:

- essere in **numero** sufficiente
- ricevere un'adeguata e specifica **formazione** e un **aggiornamento** continuo
- disporre di **attrezzature** adeguate
- I **lavoratori non possono**, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione

In questa situazione, se il Lavoratore si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa:

- **non** può subire pregiudizio alcuno
- è **protetto** da qualsiasi conseguenza dannosa

Analogamente, se il Lavoratore, nell'impossibilità di contattare il superiore gerarchico, prende autonomamente misure per evitare le conseguenze del pericolo, non può subire pregiudizio (tranne abbia commesso una grave negligenza).



Riepilogo



Sono considerati **Lavoratori** ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 tutti coloro che, indipendentemente dal tipo di contratto svolgono una attività lavorativa, nel pubblico o nel privato, con o senza retribuzione.

Sono **equiparati** ai lavoratori gli studenti (quando svolgono attività nei laboratori), i soci lavoratori di cooperative o di società, i volontari del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Protezione civile.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di **appalto** o subappalto devono esporre un cartellino identificativo con le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Anche i lavoratori, al pari del Datore di lavoro, sono destinatari di una serie di **obblighi**, sanciti dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 81/2008.

Le principali norme da osservare

Ogni Lavoratore **deve**:

- **osservare** le disposizioni e le istruzioni impartite dai superiori
- **segnalare** immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto eventuali deficienze ed anomalie riscontrate nel corso dell'attività lavorativa e qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza
- **partecipare** ai corsi di formazione
- **sottoporsi** ai controlli sanitari previsti dalla legislazione o comunque disposti dal Medico competente
- **indossare** i DPI in modo appropriato

Il Lavoratore ha, altresì, il **divieto** di:

- **rimuovere** o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- **compiere** di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di sua competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori


Il Datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attività di:

- prevenzione incendi e lotta antincendio
- salvataggio
- primo soccorso
- gestione delle emergenze
- evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato

I lavoratori **non** possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Devono essere **formati**, essere in **numero** sufficiente e disporre di **attrezzature** adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

La vigilanza e le sanzioni



Scopo di questa unità didattica è di illustrare il sistema pubblico della prevenzione, cioè il sistema di vigilanza e controllo affidato agli enti pubblici, e le sanzioni previste per i soggetti della sicurezza in caso di inadempienze.





- Gli organismi pubblici di vigilanza e controllo
- Il ruolo delle Aziende Sanitarie Locali
- Compiti e responsabilità degli ispettori
- Le violazioni gravi e la sospensione delle attività
- Le sanzioni per i soggetti della sicurezza



Organismi pubblici di **vigilanza** e **controllo**:

- Aziende Sanitarie Locali (ASL)
- Direzione Provinciale del Lavoro
- Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
- Vigili del Fuoco

Ciascun organismo ha ruoli specifici!

Presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale (ASL) è istituito il **Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL)** per:

- assistenza e servizi
- attività amministrativa ed autorizzativa
- vigilanza e controllo
- attività di polizia giudiziaria





Gli ispettori dei SPSAL svolgono attività di vigilanza sono nominati **Ufficiali di Polizia Giudiziaria** (UPG).

La qualifica di UPG è riferita esclusivamente alla competenza specifica del SPSAL.

Gli ispettori: quando intervengono?




Gli ispettori hanno la facoltà di visitare, **senza alcuna limitazione**, qualsiasi luogo ove si svolgono attività lavorative.

Gli ispettori: cosa devono fare?

- Verificano che **non** ci siano violazioni alla normativa
- Comunicano l'ipotesi di reato al Pubblico Ministero
- Svolgono le **indagini** disposte o delegate dall'Autorità Giudiziaria
- Procedono a **perquisizioni** e **sequestri** su delega dell'Autorità Giudiziaria

Tipologia di sequestro:

- il **sequestro probatorio**, al fine di **acquisire** le prove di reato, deve essere convalidato dal **Pubblico Ministero**
- il **sequestro preventivo**, per **prevenire** ulteriori o maggiori rischi, deve essere convalidato dal **Giudice per le Indagini Preliminari**



La sospensione delle attività

In caso di **violazioni gravi**, la vigilanza ed il controllo possono anche avere come conseguenza la **sospensione** delle attività imprenditoriali.

Si tratta in gran parte di violazioni relative ai **cantieri** edili.



- Mancata elaborazione del **DVR**
- Mancata elaborazione del **piano di emergenza e di evacuazione**
- Mancata **formazione** e **addestramento**
- Mancata costituzione del **SPP** e nomina del **RSPP**

Cantieri temporanei e mobili: violazioni


- Mancata **redazione** del Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Mancata **redazione** del Piano Operativo di Sicurezza
- Mancata **nomina** del Coordinatore per la **progettazione**
- Mancata **nomina** del Coordinatore per l'**esecuzione**

Tutti i soggetti della sicurezza sono **punibili** per le inadempienze agli obblighi di legge con:

- sanzioni **pecuniarie**
- sanzioni **interdittive**



- Mancata valutazione dei rischi e conseguente **mancata** elaborazione del **DVR**
- Mancata designazione **RSPP**



Sanzioni - Datore di lavoro e Dirigente



- Mancata **nomina** del Medico competente
- Mancata **designazione** dei lavoratori incaricati alle emergenze
- Mancata **fornitura** dei DPI
- Mancanza di **istruzioni** e **addestramento**
- Mancato invio dei lavoratori alla **visita medica**




- Mancata **vigilanza** sull'osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali
- Mancata **vigilanza** sull'uso dei dispositivi di protezione
- Mancata **verifica** affinché soltanto chi abbia ricevuto adeguate istruzioni acceda alle zone a rischio
- Mancata **istruzione** relativa all'evacuazione
- Mancata **segnalazione** delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature





- Mancata **osservazione** delle disposizioni e delle istruzioni
- Utilizzo **scorretto** di attrezzature di lavoro
- **Rimozione** o **modifica** di dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo
- Mancata **partecipazione** ai programmi di formazione e di addestramento
- Mancata **adesione** ai controlli disposti dal Medico competente

- Mancata **programmazione** ed effettuazione della sorveglianza sanitaria
- Mancata **istituzione**, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria
- Mancata **informazione** sul significato della sorveglianza sanitaria e sui risultati della stessa
- Mancata **visita periodica** degli ambienti di lavoro





Riepilogo



Le attività di **vigilanza** e **controllo** sono affidate a vari organismi pubblici:

- ASL
- Ministero del lavoro
- INAIL
- Vigili del fuoco

In particolare, presso ciascuna ASL è istituito il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (**SPSAL**).

Gli ispettori possono accedere a qualsiasi luogo di lavoro e, in caso di ipotesi di reato, hanno la facoltà di:

- prendere iniziative per impedire il **ripetersi** del reato
- ricercare gli **autori** del reato
- raccogliere **prove** documentali e testimoniali

Successivamente devono dare comunicazione dell'ipotesi di reato all'Autorità Giudiziaria.

Gli ispettori hanno la facoltà di procedere a **perquisizioni** e a **sequestri**, ma solo su delega dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di violazioni gravi tali da esporre i lavoratori a rischi, possono procedere alla **sospensione** delle attività.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 tutti i soggetti della sicurezza sono puniti per le inadempienze agli obblighi di legge con **sanzioni**, sia pecuniarie, sia interdittive.

In particolare, sono previste sanzioni specifiche per i seguenti soggetti:

- Datore di lavoro
- Dirigente
- Preposto
- Lavoratore
- Medico competente



Un breve riassunto degli argomenti trattati nella lezione...



- Il **pericolo** è una proprietà o qualità **intrinseca** di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
- Il **danno** è la possibile **conseguenza** della presenza di un pericolo. Il danno può essere graduato in quattro tipologie:
 - trascurabile
 - lieve
 - grave
 - gravissimo
- Il **rischio** è dato dal prodotto della **probabilità** che un certo evento si verifichi per l'**entità del danno**.

È fondamentale che le aziende pongano molta attenzione a come i lavoratori **percepiscono** il rischio.

Ciò al fine di **evitare** che i lavoratori siano esposti a rischi in grado di provocare loro conseguenze anche serie, come, ad esempio, gravi infortuni.

Per raggiungere questo obiettivo, le aziende devono adottare un **sistema di gestione** della sicurezza affidabile, concreto e che coinvolga i lavoratori nella percezione dei rischi cui sono esposti durante l'attività lavorativa.

Il D. Lgs. n. 81/2008:

- ha chiaramente individuato e definito i diversi soggetti che **devono organizzare** la prevenzione in azienda.
- Stabilisce quali sono le **misure generali di tutela** cui attenersi per assicurare il benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Si tratta di principi fondamentali che vanno sempre tenuti presenti.

Tra questi: la **valutazione** di tutti i rischi, la **programmazione** della prevenzione, la limitazione all'uso di agenti pericolosi, il **controllo sanitario**, la **formazione**, la partecipazione e **consultazione** del Lavoratore e del RLS.

Il Datore di lavoro deve **effettuare la valutazione** dei rischi ed **elaborare** il Documento di Valutazione dei Rischi.

Tutto questo in **collaborazione** con il Responsabile del SPP ed il Medico competente, previa consultazione del RLS.

La valutazione dei rischi **deve essere rivista**:

- in occasione di modifiche significative del processo produttivo e/o dell'organizzazione del lavoro
- a seguito di infortuni
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

Il Datore di lavoro deve indire la **riunione periodica** almeno una volta all'anno. Vi partecipano: il Datore di lavoro, il Responsabile del SPP, il Medico competente ed il RLS.

I punti **all'ordine del giorno** sono: il documento di valutazione dei rischi, i risultati della sorveglianza sanitaria, i dispositivi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione.

La riunione deve essere **verbalizzata**. Il verbale rimane a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

- Il **Lavoratore**: osserva le **disposizioni** e le **istruzioni** impartite dal Datore di lavoro, dal Dirigente e dal Preposto.
- Il **Medico competente** ha dei compiti fondamentali: programmare ed effettuare la **sorveglianza sanitaria** ed esprime il giudizio di idoneità, idoneità parziale o non idoneità alla mansione e **collabora** con il SPP alla valutazione dei rischi.
- Il **Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi**: è costituito dal Responsabile e dagli Addetti. Compiti del SPP: individuare i fattori di rischio, elaborare le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza, proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, informare i lavoratori sui rischi.

Sono considerati **Lavoratori** ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 tutti coloro che, indipendentemente dal tipo di contratto svolgono una attività lavorativa, nel pubblico o nel privato, con o senza retribuzione.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di **appalto** o subappalto devono esporre un cartellino identificativo con le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Anche i lavoratori, al pari del Datore di lavoro, sono destinatari di una serie di **obblighi**, sanciti dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 81/2008.

Ogni Lavoratore **deve**:

- **osservare** le disposizioni e le istruzioni impartite dai superiori
- **segnalare** immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto eventuali deficienze ed anomalie riscontrate nel corso dell'attività lavorativa e qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza
- **partecipare** ai corsi di formazione
- **sottoporsi** ai controlli sanitari previsti dalla legislazione o comunque disposti dal Medico competente
- **indossare** i DPI in modo appropriato

Le attività di **vigilanza** e **controllo** sono affidate a vari organismi pubblici:

- ASL
- Ministero del lavoro
- INAIL
- Vigili del fuoco

In particolare, presso ciascuna ASL è istituito il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (**SPSAL**).

Gli ispettori possono accedere a qualsiasi luogo di lavoro e, in caso di ipotesi di reato, hanno la facoltà di:

- prendere iniziative per impedire il **ripetersi** del reato
- ricercare gli **autori** del reato
- raccogliere **prove** documentali e testimoniali

Gli ispettori hanno la facoltà di procedere a **perquisizioni** e a **sequestri**, ma solo su delega dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di violazioni gravi tali da esporre i lavoratori a rischi, possono procedere alla **sospensione** delle attività.

QUESTO
INCONTRO
È TERMINATO



**Se ci scambiamo una moneta avremo
entrambi una moneta**

**Se ci scambiamo un'idea
avremo entrambi due idee**

